



UNIONCAMERE
EMILIA-ROMAGNA



CAMERE DI COMMERCIO
DELL'EMILIA-ROMAGNA





COMUNITÀ
ENERGETICHE
RINNOVABILI

L'INTEGRAZIONE DEI PRODUTTORI TERZI NELLE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI: *SFIDE E OPPORTUNITÀ*

08 luglio 2025 **WEBINAR**

Samantha Battiston – ESPERTO DINTEC



OBIETTIVI DELLA CER

Direttiva RED II UE 2018/2021

Art. 31 del D.lgs. n. 199 del 2021

fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri soci o membri o alle aree locali in cui la Comunità opera, prima che profitti finanziari.

NUOVE FORME COLLABORATIVE CHE RUOTANO
INTORNO AL CONCETTO DI COMUNITÀ'



Il ruolo del produttore terzo

La disciplina dei rapporti tra produttore terzo e CER.

La distinzione tra prosumer, consumatore membro e produttore terzo

I rapporti tra i diversi membri e la CER

La figura del referente della CER

CER in partenariato pubblico privato



Direttiva RED II UE 2018/2021

l'articolo 2 e paragrafo 16

a) “soggetto giuridico che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, autonomo ed effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle **vicinanze degli impianti di produzione** di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione”

Novità

Il cd. Decreto bollette n. 19 del 2025 convertito in Legge n. 60 del 2025 ha esteso la platea dei soci o membri delle comunità, che ora comprende persone fisiche, PMI, **anche partecipate da enti territoriali**, associazioni, **aziende territoriali per l'edilizia residenziale**, **istituti pubblici di assistenza e beneficenza**, **aziende pubbliche per i servizi alle persone**, **consorzi di bonifica**, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore, associazioni di protezione ambientale e le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Gli stessi soci o membri possono esercitare poteri di controllo qualora si trovino nel territorio in cui sono situati gli impianti per la condivisione.

L'art. 4 del D.Lgs. n. 199 del 2021 indica i regimi di sostegno applicati all'energia prodotta da fonti rinnovabili potenziando quelli vigenti e aprendo la strada alla semplificazione nell'ottica del favorire la diffusione delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo rinnovabile.

In tema di incentivi è previsto l'aumento del limite di potenza degli impianti ammessi ai meccanismi di incentivazione da 0,2 a **1 MW, nonché la possibilità di contabilizzare l'energia condivisa sotto la stessa cabina primaria.**

La CER però opera all'interno di una AREA DI MERCATO e può disporre di più configurazioni.

L'estensione della potenza degli impianti fino a 1 MW consente di soddisfare le esigenze di una vera comunità, superando la principale criticità del regime transitorio che di fatto limitava la partecipazione dei terzi alla comunità energetica e dunque la sua diffusione

Il 24 gennaio è entrato in vigore il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE) n. 414 del 07 dicembre 2023

Il decreto si fonda su due assi portanti:

- 1) incentivo in tariffa
- 2) un contributo a fondo perduto.

I benefici saranno riconosciuti in caso di impiego di **tutte le tecnologie rinnovabili** (fotovoltaico, eolico, idroelettrico, biomasse...).

La tariffa incentivante premiale (TIP) sarà riconosciuta sulla quota di energia **condivisa** dagli impianti a fonti rinnovabili anche se messi a disposizione da un produttore terzo

DECRETO CACER e TIAD – Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR

I punti di connessione dei clienti finali e degli impianti di produzione appartenenti alle configurazioni devono ricadere **nell'area sottesa alla medesima cabina primaria**.

In fase di richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso il Referente dovrà indicare il codice identificativo dell'area sottesa alla cabina primaria presa a riferimento.

Nel caso delle isole minori non interconnesse, l'area sottesa alla medesima cabina primaria coincide con l'intero territorio isolano.


MAPPA INTERATTIVA DEL GSE

Al fine della verifica dei punti appartenenti all'area sottesa alla cabina primaria verrà presa in considerazione la **versione delle aree valida alla data di invio della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso per il singolo punto di connessione**. Tali aree saranno ritenute valide per l'intero periodo di incentivazione.

Si specifica, infine, che una stessa utenza di consumo o di produzione non può far parte di più di una delle configurazioni.

Zone di mercato –individuate da Terna e approvate da ARERA

NO	Zona Nord costituita dalle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna
CN	Zona Centro Nord costituita dalle regioni Toscana e Marche
CS	Zona Centro Sud costituita dalle regioni Umbria, Lazio, Abruzzo e Campania
SU	Zona Sud costituita dalle regioni Molise, Puglia, Basilicata
CA	Zona Calabria
SI	Zona Sicilia
SA	Zona Sardegna



per l'accesso agli incentivi e ai contributi in conto capitale del PNRR e che sono state approvate dall'ARERA con Delibera 15/2024/R/EEL del **30 gennaio 2024** e dal MASE con Decreto n. 22 del 23 febbraio 2024.

Le Regole operative sono state **modificate il 22 aprile 2024** attraverso alcune revisioni:

- descrizione dei criteri di calcolo per l'applicazione delle decurtazioni di cui all'Allegato 1, par. 3 del Decreto CACER nel caso di cumulo della tariffa incentivante con contributi e forme di sostegno pubblico specificati nelle Regole operative;
- le modalità di determinazione del valore soglia di quota di energia condivisa di cui all'Allegato 1, paragrafo 4 del Decreto CACER;
- **introduzione della cessione del credito e del mandato all'incasso, che potranno essere consentiti nel rispetto, da parte del Soggetto Referente, del principio della destinazione della tariffa premio eccedentaria ai solo consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali.**

Il **15 marzo 2024** è stato infine pubblicato il Decreto del Ministro n. 106 (c.d. Decreto Corrispettivi) a mezzo del quale sono stati definiti i corrispettivi che il GSE, nell'ambito della propria attività istituzionale, richiederà ai destinatari degli incentivi e dei contributi PNRR di cui al Decreto CACER secondo le modalità definite nelle Regole operative.

IL SISTEMA DI INCENTIVAZIONE ECONOMICA DELLE CER

1. **tariffa ventennale incentivante (cd. tariffa premio)** erogata in base all'energia condivisa come previsto dal Decreto CACER del MASE n. 414 del 2023 che ha attuato le previsioni dell'art. 8 del D.lgs. n. 199 del 2021
2. **contributo di valorizzazione dell'energia autoconsumata riconosciuto senza termini di durata in considerazione dei benefici apportati alla rete elettrica pubblica** come indicati dall'art. 6 del TIAD in conformità a quanto disposto dall'art. 32, comma terzo, lett. a) del D.lgs. n. 199 del 2021;

La tariffa verrà riconosciuta dal GSE che si occuperà anche del calcolo dell'energia auto consumata **virtualmente per un periodo di venti anni** dalla data di entrata in esercizio di ciascun impianto FER ed è compresa tra 60 €/MWh e 120€/MWh, in funzione della taglia dell'impianto e del valore di mercato dell'energia con alcune variazioni in funzione della area geografica di ubicazione

Il GSE renderà disponibili al Referente, attraverso il portale informatico, “i dati e le grandezze energetiche di ogni singolo punto di connessione afferente alla configurazione utilizzate per la valorizzazione dei contributi spettanti

IL SISTEMA DI INCENTIVAZIONE ECONOMICA DELLE CER

Attenzione la TIP non è illimitata

Si applica fino al trentesimo giorno successivo alla data del raggiungimento di un contingente di potenza incentivata pari a 5GW e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2027.

D.L. Bollette n. 19 del 2025

NOVITA'

Possono avere accesso ai benefici **gli impianti entrati in esercizio entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, il 24 gennaio 2024, anche prima della regolare costituzione della comunità energetica**, purchè venga prodotta idonea documentazione comprovante che gli stessi impianti siano stati realizzati per il loro inserimento in una configurazione di condivisione di una comunità.

Le modalità di accesso agli incentivi per questi impianti saranno disciplinate con l'aggiornamento delle Regole Operative.

IL SISTEMA DI INCENTIVAZIONE ECONOMICA DELLE CER

contributo a fondo perduto PNNR destinato a rimborsare parzialmente i costi sostenuti per la realizzazione o per il potenziamento di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in comuni con popolazione inferiore a **50.000 abitanti** che appartengano a CERo ai loro membri.

Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha firmato il 16 maggio scorso il decreto n. 127 che **estende l'ambito della misura finanziata dal PNRR ai comuni con popolazione inferiore ai 50 mila abitanti**, e prevede la possibilità di richiedere un anticipo fino al 30% del contributo e l'esclusione del fattore di riduzione in caso di cumulo con altri contributi, anche per le persone fisiche.

Il Decreto è stato pubblicato sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ed è entrato in vigore il 26 giugno 2025

IL SISTEMA DI INCENTIVAZIONE ECONOMICA DELLE CER

Gli impianti ammessi al contributo PNRR DEVONO

- a) completare i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione entro il 30 giugno 2026;**
- b) entrare in esercizio entro ventiquattro mesi dalla data di completamento dei lavori e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.**


Sono ammissibili le seguenti spese:



- i. realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (a titolo di esempio: componenti, inverter, strutture per il montaggio, componentistica elettrica, etc.)
- ii. fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo;
- iii. acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;
- iv. opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento;
- v. connessione alla rete elettrica nazionale;
- vi. studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni;
- vii. progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell'opera;
- viii. direzioni lavori, sicurezza;
- ix. collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all'attuazione del progetto.

Le spese di cui alle lettere da vi) a ix) sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell'importo ammesso a finanziamento.

I MEMBRI DELLA CER



Cliente finale è, secondo la definizione contenuta nelle Regole operative emanate dal GSE: “il soggetto che preleva l’energia elettrica dalla rete, per la quota di proprio uso finale, al fine di alimentare i carichi sottesi all’unità di consumo di cui ha la disponibilità. Coincide, pertanto, con il **titolare del punto di connessione che alimenta l’unità di consumo ed è l’intestatario della bolletta elettrica**. Per la verifica della titolarità del punto di connessione si fa riferimento ai dati anagrafici riportati nel Registro Centrale Ufficiale (RCU) del Sistema Informativo Integrato (SII) di Acquirente Unico S.p.A

Consumatore: soggetto che **non possiede un impianto a fonti rinnovabili in grado di produrre energia e si limita a prelevare l'energia dalla rete e quindi a partecipare alla Comunità energetica consumando l'energia prodotta dagli impianti nella proprietà o nella disponibilità della stessa**. La Comunità energetica deve essere composta da almeno due membri clienti finali e/o produttori e di almeno due punti di connessione distinti a cui siano collegati rispettivamente un'utenza di consumo e un impianto di produzione.

la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è **aperta** a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo è detenuto dai soggetti aventi le caratteristiche di cui sopra.

Art. 32 D.Lgs. n. 199 del 2021 (Modalità di interazione con il sistema energetico)

1. I clienti finali organizzati in una delle configurazioni di cui agli articoli 30 e 31:
 - a) mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
 - b) possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;
 - c) **regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato che tiene conto di quanto disposto alle lettere a) e b), e che individua univocamente un soggetto, responsabile del riparto dell'energia condivisa. I clienti finali partecipanti possono, inoltre, demandare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il GSE.**

MEMBRO SENZA OBBLIGHI DI PRODUZIONE O DI CONCORSO NELL'ENERGIA CONDIVISA

la legge non impone che il membro della CER si obblighi a partecipare all'autoproduzione energetica o concorra nella condivisione di energia riferibili alla stessa CER.

Prosumer: figura peculiare e innovativa nata proprio nel contesto di cui si tratta in quanto riveste nella Comunità energetica sia il ruolo di consumatore che quello di produttore dal momento che possiede un proprio impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile e consuma una parte dell'energia che produce. Il prosumer mette a disposizione della CER l'impianto e la parte di energia non consumata direttamente e che viene immessa in rete per essere scambiata con gli altri consumatori della Comunità.

Per quanto riguarda le PMI imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;

Come chiarito dal GSE nelle regole operative si deve considerare il codice ATECO prevalente dell'impresa che deve essere diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00*.

*produzione e rivendita di energia elettrica

Non è consentito l'accesso agli incentivi:

a) alle imprese membri della CER in difficoltà secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione pubblicata nella GUUE C 249 del 31 luglio 2014¹;

b) ai soggetti richiedenti (CER ovvero Referenti se terzi) per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36 del 2023)

c) ai soggetti richiedenti (le CER ovvero i Referenti se terzi) per cui ricorrano cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del d.lgs. 159 del 2011 (cd. codice antimafia)

Non è consentito l'accesso agli incentivi:

d) alle imprese membri della CER nei cui confronti penda un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno;

e) ai progetti relativi all'idrogeno che comportino emissioni di gas a effetto serra superiori a 3 tCO₂eq/t H₂ (co. 3).

Produttore: soggetto che immette energia in rete e che può limitarsi a mettere a disposizione gli impianti di produzione (assumendo così la qualifica di produttore esterno). Il GSE nelle Regole operative definisce il produttore come “l’intestatario dell’officina elettrica di produzione o del codice ditta dell’impianto, ove previsti dalla normativa vigente, nonché delle autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto di produzione, ove previste. Il produttore è anche firmatario del regolamento di esercizio dell’impianto” precisando che **“nella stessa configurazione possono essere presenti più produttori diversi tra di loro.”** La Delibera ARERA n. 727/2022/R/EEL, nel dettare le norme di attuazione del d.lgs. 199 del 2021 attraverso il Testo Integrato dell’Autoconsumo Diffuso (TIAD) come modificato dalla deliberazione n. 15/2024/R/EEL., ha chiarito che **i produttori possono anche essere soggetti terzi purché gli impianti di produzione siano nella disponibilità della CER secondo la definizione chiarita anche dal GSE nelle Regole operative**

Produttori non membri o soci della comunità (terzo): sono soggetti che possono conferire mandato al referente della CER affinché l'energia elettrica dei loro impianti venga conteggiata nell'energia condivisa, fermo restando il rispetto di quanto disposto espressamente dal GSE nelle regole operative. Si precisa, in tale sede, che produttori terzi possono anche svolgere come attività commerciale o professionale principale la produzione e scambio dell'energia elettrica vista la loro estraneità alla CER.

Gli impianti di produzione e di accumulo dell'energia devono essere «nella disponibilità e sotto il controllo della comunità».

Non è necessario che la CER sia proprietaria degli impianti, essendo sufficiente che la stessa ne abbia la disponibilità, la quale si consegue mediante la sottoscrizione di un accordo tra la CER ed il produttore di energia – terzo o membro della CER

In tal caso, la CER non è tenuta a pagare l'accisa sull'energia prodotta e non è titolare di alcuna officina elettrica (nel significato di cui all'art. 54 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504).

Gli impianti devono possedere i requisiti prestazionali e di tutela ambientale, ivi inclusi i criteri di sostenibilità di cui all'Allegato 3, necessari anche per rispettare il principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e i requisiti costruttivi declinati nelle regole operative del GSE

Produttori non membri o soci della comunità (terzo)

Non ha unicamente un interesse di carattere ambientale o sociale, ma soprattutto di tipo economico.

Percepisce un corrispettivo concordato con la comunità energetica come remunerazione per la disponibilità dell'impianto.

Attraverso tale meccanismo si generano ricavi anche per la comunità e per il contesto locale in cui l'impianto opera.

Produttori non membri o soci della comunità (terzo)

Ruolo di facilitatore

Può proporre il modello CER ed assistere coloro che sono interessati nelle fasi costitutive della CER (sia in termini giuridici che energetici), fornendo appositi servizi di consulenza (sia sotto il profilo legale-amministrativo, che tecnico-gestionale) e di gestione dei rapporti tra i partecipanti alla CER e verso terzi, anche in vista del riparto dell'energia condivisa e della gestione delle partite di pagamento e incasso verso i venditori e il GSE

Produttori non membri o soci della comunità (terzo)

Ruolo di facilitatore

Quale partner tecnologico esterno può offrire attività volte :

- alla costituzione della CER quale soggetto giuridico autonomo
- alla successiva gestione della/e CER attraverso appositi accordi contrattuali

Produttori non membri o soci della comunità (terzo)

Ruolo di facilitatore

Gestione dei rapporti con il GSE in qualità di referente per la CER e di soggetto delegato alla amministrazione dell'incentivo;

Gestione degli iter autorizzativi della CER con Enti Regolatori;

Gestione della configurazione della CER e quindi dei relativi assets oltre che delle adesioni o disdette intervenute nel tempo dei membri della configurazione e verifica dei requisiti di adesione;

Gestione organizzativa della CER: pianificazione, operatività, perfezionamento della configurazione, monitoraggio e controllo

Produttori non membri o soci della comunità (terzo)

Ruolo operativo



Messa a disposizione della CER di impianti e servizi digitali

Gestione tecnica – energetica – economica per la creazione e la distribuzione di valore per la CER, con l’ausilio della piattaforma per la gestione:

Supporto nella definizione di misure, comportamentali o di altra natura, atte a massimizzare l’incentivazione attraverso l’ottimizzazione dell’energia condivisa

gestione economica finanziaria dell’incentivo del GSE riconosciuto alla CER

determinazione del bilancio finanziario della CER per la determinazione del beneficio da distribuire ai membri della CER in funzione dell’algoritmo adottato

Ottimizzazione della configurazione della CER per gli aspetti tecnici, fisici, economici e finanziari, regolatori, con ponderazione dell'equilibrio produttori – consumatori, per la massimizzazione dell'energia condivisa

Produttori non membri o soci della comunità (terzo)

Accordo di messa a disposizione dell'energia prodotta dall'impianto ai fini della condivisione dell'energia

Il Produttore relativamente all'energia immessa in rete potrà ottenere un corrispettivo di mercato per la sua cessione alla rete elettrica;

il Produttore è libero di scegliere qualunque forma di valorizzazione della stessa ovvero, a titolo esemplificativo, vendita ad un trader (grossista elettrico), stipula di un contratto Power Purchase Agreement (PPA) con altro soggetto o richiesta del ritiro dedicato al GSE la quale potrà essere fatta anche tramite la CER

Produttori non membri o soci della comunità (terzo)

Accordo di messa a disposizione dell'energia prodotta dall'impianto ai fini della condivisione dell'energia

Il Produttore resta esclusivo proprietario dell'Impianto, dovendo lo stesso provvedere a tutte le attività ed operazioni di manutenzione ordinaria, straordinaria o rinnovo impiantistico, comunque denominati, senza che nulla possa essere richiesto, avanzato o preteso in tal senso dalla CER, neppure per eventi di caso fortuito o forza maggiore.

La responsabilità dell'Impianto, a qualsiasi titolo, resta a carico del Produttore e la CER è esonerata da ogni e qualsiasi pretesa al riguardo.

Produttori non membri o soci della comunità (terzo)

La CER riconoscerà al Produttore, a seguito della sua partecipazione alle configurazioni della CER, il xxx del corrispettivo derivante dalla tariffa premio erogata dal GSE per ogni kWh immesso in rete e che sarà stato condiviso con i membri della comunità energetica.

La contabilità sarà eseguita sulla base delle rilevazioni effettuate dal GSE e trasmesse alla CER di cui la stessa potrà fornire piena rendicontazione al Produttore.

Produttori non membri o soci della comunità (terzo)

Nel caso di mancata condivisione dell'energia immessa in rete, imputabile a qualsiasi causa a titolo esemplificativo assenza o recesso dei soci consumatori, riduzione dei consumi elettrici da parte dei soci consumatori non potrà essere riconosciuto alcun corrispettivo descritto nel presente articolo.

Il predetto incentivo potrà essere revocato o modificato dalla CER in qualsiasi momento in caso di subentro di variazione normative o di delibere approvate dal consiglio di amministrazione o assemblea della CER; tali variazioni non potranno essere in nessun caso oggetto di richiesta di indennizzo da parte del Produttore, condizione che lo stesso dichiara di accettare espressamente.

Produttori non membri o soci della comunità (terzo)

Il pagamento del corrispettivo della tariffa premio non si intenderà dovuto nel caso di mancato pagamento della tariffa premio del GSE alla CER e comunque nel caso di sopravvenute riduzioni degli importi elargiti dal GSE il corrispettivo riconosciuto al Produttore sarà ricalcolato proporzionalmente alla modifiche subentrate.

Produttori non membri o soci della comunità (terzo)

Agenzia delle Entrate - Risposta ad interpello n. 201/2024

Le somme percepite dal produttore di energia rinnovabile, che gestisca un impianto FER, ma non riveste il ruolo di “socio” (“prosumer”) della CER, sono “corrispettivi” rilevanti ai fini IVA.

Produttori membri o soci della comunità prosumers

Possibilità di inserire clausole volte a mantenere in equilibrio la CER

Esempio

Il Produttore ai fini della corretta esecuzione della attività di cui al precedente articolo garantirà alla CER una quantità minima di energia da immettere in rete ovvero pari a n. xxxx kWh annuali.

Nel caso in cui il Produttore non rispetti tale vincolo dovrà versare alla CER un contributo per la gestione mensile delle attività amministrative dell'impianto pari a € xxxx,00 mensili il quale potrà essere trattenuto anche dagli importi dovuti al Produttore

Produttori membri o soci della comunità prosumers

Recesso

Il Produttore s'impegna a mantenere la condivisione dell'energia prodotta per un periodo di 20 anni; il Produttore potrà recedere liberamente in ogni momento, dando preavviso scritto trasmesso a mezzo pec o raccomandata A/R di almeno quattro mesi antecedenti la data indicata per l'efficacia del recesso.

Il requisito della c.d. “porta aperta” previsto per le CER si traduce nella facoltà di libero accesso alla stessa da parte di soggetti interessati e nella previsione di un diritto di recesso ad nutum dei clienti finali.

Qualsiasi CER non solo deve garantire una «partecipazione ... aperta a tutti i consumatori» energetici, ai sensi dell’art. 31, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 199/2021, ma deve anche riconoscere il diritto di «recedere in ogni momento» ai propri membri, ai sensi dell’art. 32, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 199/2021.

Inoltre i membri hanno diritto di recedere dalla CER in ogni momento fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato in caso di loro compartecipazione agli investimenti sostenuti.

Quindi **porta aperta sia in entrata sia in uscita**

il Decreto CACER prevede l'obbligo tramite esplicita previsione statutaria di assicurare che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia dell'energia oggetto di incentivazione, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione. Il GSE nelle regole operative ha stabilito che "i valori soglia dell'energia elettrica condivisa incentivabile espressi in percentuale sono i seguenti:

- a) nei casi di accesso alla sola tariffa premio: 55%;
- b) nei casi di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto capitale: 45%

DIRITTO D'INGRESSO

Il **diritto di ingresso appena precisato è qualificabile come soggettivo** ed è pertanto eccezionalmente azionabile davanti all'autorità giudiziaria.

La CER non può surrettiziamente chiudere la porta agli aspiranti membri, richiedendo requisiti sproporzionati o iniqui per entrarvi, come eccessivi conferimenti iniziali

Il requisito della c.d. “porta aperta” si applica anche ai prosumer ovvero a coloro che hanno un impianto da fonte rinnovabile e lo mettono a disposizione della CER

Inserimento di vincoli legati alla stimata durata della vita degli impianti di produzione dell'energia condivisa

DIRITTO DI «USCIRE»

L'atto costitutivo deve contemplare il **recesso ad nutum**

DIRITTO DI «USCIRE»

Possibilità di condizionare l'efficacia dell'exit verso la CER (non l'esercizio del relativo diritto) al rispetto di determinate condizioni

Ma pare da escludere l'ammissibilità della condizione che rende inefficace il recesso fino a quando i consumi dell'uscente non siano compensati dai consumi di uno o più entranti o da chi sia già membro della CER

DIRITTO DI «USCIRE»

Se poi il recedente si è impegnato a rimanere nella CER fino alla scadenza di un certo termine, la CER è legittimata a subordinare la sua uscita anticipata all'adempimento di determinate obbligazioni, come il pagamento di importi «equi e proporzionati» alla sua compartecipazione agli investimenti sostenuti dalla CER (il che è espressamente stabilito nell'art. 32, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 199/2021)

Occorre però prevedere un preavviso per poter adattare, dal punto di vista economico e organizzativo, la CER.

Preavviso che rispetti il tempo di adattamento organizzativo

Il referente GSE

Al momento dell'ingresso nella CER ciascun membro conferisce mandato alla affinché svolga il ruolo di referente della configurazione di autoconsumo per la gestione di tutti gli adempimenti amministrativi e burocratici per l'accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa erogati dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. ("GSE"), per la gestione dei relativi Benefici Economici e per la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e GSE medesimo

Il Referente si occupa della gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, è inoltre responsabile del trattamento dei dati e controparte del contratto con il GSE per l'ottenimento dei Benefici Economici.

Il Referente, nei limiti delle dichiarazioni rese al GSE ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, è responsabile anche penalmente di quanto dichiarato e dei dati comunicati al GSE, ex art. 76 del suddetto decreto.

Il Referente, per l'espletamento delle attività di verifica e controllo da parte dell'autorità competente, è tenuto a consentire l'accesso agli impianti di produzione e alle unità di consumo che rilevano ai fini dell'autoconsumo di energia condivisa, informandone preventivamente i produttori di impianti FER riconducibili alla CER.

In caso di ammissione della CER al regime di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, il Referente, per conto della CER incasserà gli incentivi riconosciuti alla configurazione in funzione dell'energia elettrica condivisa ai sensi del Titolo II del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, n. 414 e, la tariffa premio da applicare all'energia condivisa riconosciuta dal GSE

Parte di questa somma potrà essere destinata a ricompensare il referente-mandatario per tutte le attività da quest'ultimo svolte.

Il mandato

PREMESSO CHE

- nel TIAD è stato individuato nel mandato il «tipo» contrattuale con il quale i clienti finali e/o produttori, facenti parte delle configurazioni di autoconsumo diffuso, disciplinano i rapporti con il soggetto referente che stipulerà il contratto con il GSE ai fini dell'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso;
- con le Regole Operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso (nel seguito anche, Regole Operative) verificate positivamente dall'ARERA ed approvate con Decreto dal MASE e pubblicate sul proprio sito istituzionale, il GSE ha dettagliato le condizioni e le modalità per la presentazione dell'istanza di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso.

Oggetto del mandato

1. Il mandatario provvede al compimento di tutte le attività finalizzate alla presentazione al GSE dell'istanza di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, così come al compimento di tutte le attività successive all'eventuale accesso al predetto servizio, come previste nelle disposizioni di riferimento, richiamate in premessa.
2. In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il mandatario si obbliga ad assicurare completa, adeguata e preventiva informativa ai soggetti facenti parte della configurazione sui benefici loro derivanti dall'accesso alle tariffe incentivanti di cui all'Appendice B delle Regole Operative, e:
 - a. a comunicare al GSE l'elenco dei clienti finali e dei produttori facenti parte della configurazione, specificando la tipologia di soggetto e di utenza, nonché il codice identificativo di ciascun punto di connessione (codice POD);

Oggetto del mandato

- b. ad allegare all'istanza di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso la dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà resa dal mandatario ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine al possesso dei requisiti stabiliti nelle Regole Operative per la configurazione di cui il mandatario è Referente
- c. a rendere disponibile ogni documento utile alla verifica, all'atto della presentazione dell'istanza di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, della sussistenza dei requisiti previsti dalle Regole Operative;

Oggetto del mandato

- d. a stipulare con il GSE, in caso di accoglimento dell'istanza, il contratto per il servizio per l'autoconsumo diffuso;
- e. ad informare i clienti finali e i produttori facenti parte della configurazione, delle verifiche e dei controlli da parte del GSE;
- f. a consentire al GSE, nell'ambito delle attività di controllo, l'accesso agli impianti di produzione facenti parte della configurazione;

Oggetto del mandato

- g. a comunicare al GSE ogni variazione riguardante la composizione della configurazione, nonché tutte le modifiche che possano incidere sul calcolo dei contributi e dei requisiti;
- h. ad acquisire ogni potere necessario alla trasmissione e gestione dei dati, anche di natura personale, per conto del mandante, con ogni cura di provvedere al loro aggiornamento e relativa comunicazione al GSE;
- i. a consentire per conto del mandante, avendone ricevuto pieno consenso, l'acquisizione e l'utilizzo da parte di GSE, **per il tramite del Sistema Informativo Integrato gestito dall'Acquirente Unico S.p.A., dei dati e delle misure relative alla fornitura di energia elettrica afferente al punto di connessione del mandante**, qualora rivesta ruolo di cliente finale nella configurazione, ai fini della determinazione dell'energia condivisa e per lo svolgimento delle altre attività previste dalle disposizioni normative

Oggetto del mandato

a dare la disponibilità per conto del mandante, avendone ricevuto pieno consenso, per la partecipazione alle campagne di misura e monitoraggio condotte dalla società Ricerca sul Sistema Energetico S.p.A. (nel seguito, RSE) ai sensi dell'articolo 33, comma 1 del d.lgs. 199/2021 e dell'articolo 42-bis, comma 7, del decreto-legge 162/2019 e, a tal fine, a consentire, per conto del mandante, alla società RSE qualora la configurazione a cui il mandante appartiene dovesse far parte del campione scelto per le suddette campagne :

acquisizione per il tramite del Sistema Informativo Integrato (nel seguito, SII) gestito dall'Acquirente Unico S.p.A. e l'utilizzo delle misure quarti orarie, anche pregresse, relative alla fornitura di energia elettrica afferente al punto di connessione del mandante, qualora il mandante rivesta ruolo di cliente finale nella configurazione;

Oggetto del mandato

l'acquisizione delle misure dell'energia elettrica prodotta o immessa dagli impianti di produzione del mandante facenti parte della configurazione o di quella assorbita o rilasciata da eventuali accumuli e l'acquisizione, per il tramite del GSE, dei dati ottenuti dal GSE e delle misure fornite al GSE dai Gestori di Rete in relazione ai predetti impianti di produzione, qualora il mandante rivesta il ruolo di produttore nella configurazione;

l'acquisizione per il tramite del GSE e l'utilizzo dei dati afferenti al mandante forniti nell'ambito delle dichiarazioni rese dal mandatario al GSE

Oggetto del mandato

ad acquisire dal mandante e, quindi, a fornire al GSE, mediante l'utilizzo del portale informatico appositamente predisposto i dati relativi all'/agli impianto/i di produzione del mandante indicato/i nel presente contratto, qualora il mandante rivesta **il ruolo di produttore nella configurazione, perché siano inseriti nella configurazione ai fini della determinazione dell'energia condivisa;**

Le attività e gli atti giuridici sono posti in essere dal mandatario con la diligenza richiesta dall'art. 1710 c.c.

Nei confronti del GSE, dell'ARERA e del MASE, il mandatario è responsabile dei ritardi, delle omissioni, delle violazioni, delle elusioni, delle irregolarità e di ogni anomalia, comunque qualificabile, che dovesse essere accertata sia con riferimento alle condizioni previste per l'adesione dei clienti finali/produttori alla configurazione, sia con riferimento ai requisiti previsti per gli impianti di produzione dell'energia elettrica condivisa.

Nel caso in cui il GSE dovesse accertare la sussistenza di una delle fattispecie di cui al comma 1, eventuali recuperi e/o decurtazioni troveranno applicazione nei confronti del mandatario.

Resta fermo l'eventuale diritto del mandatario di rivalersi nei confronti dei membri della configurazione.

Oggetto del mandato

Il mandato ha una durata annuale con tacito rinnovo ed è revocabile in qualsiasi momento. In caso di revoca, il mandatario è tenuto ad informare tempestivamente il GSE, indicando anche il nominativo e i riferimenti del nuovo mandatario.

In caso di morte o di sopravvenuta incapacità del mandatario, l'informazione di cui al comma 1 deve essere comunicata tempestivamente al GSE dal mandante, anche con comunicazione congiunta da parte di tutti i clienti finali/produttori facenti parte della configurazione, ovvero dal nuovo mandatario.

Nel quadro delineato a livello europeo (come recepito anche dal nostro ordinamento) le comunità energetiche sono strumenti di collaborazione tra pubblico e privato nel settore dell'energia.

La comunità energetica può creare sinergie imprenditoriali con aziende speciali o società a controllo pubblico, oppure avviare collaborazioni con enti pubblici territoriali e promuovere partenariati con privati in modo da ottenere finanziamenti.

Se il promotore della Comunità energetica è una Pubblica amministrazione la stessa potrebbe essere costituita attraverso una forma di collaborazione con il privato e un contratto di PPP.

Il privato potrebbe promuovere la CER all'interno di un Project financing oppure essere incentivato a presentare offerte da una Amministrazione attraverso una procedura di dialogo competitivo o adottare una forma di gara innovativa come ad esempio un partenariato per l'innovazione.

Il PPP oltre che contrattuale può essere istituzionalizzato e dar vita alla creazione di nuovi organismi associativo o societario.

Il rischio sarà ripartito tra i soci in proporzione delle relative partecipazioni, per cui sarà sempre necessario regolamentare la posizione del privato in modo da mantenere le caratteristiche strutturali del rapporto di partenariato tra le quali, fondamentale, è la traslazione del rischio operativo in capo all'operatore economico.

In quest'ottica la scelta della forma giuridica della comunità energetica mista dovrà tenere anche in considerazione le previsioni dettate in materia di partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni racchiusa principalmente nel Testo unico delle società a partecipazione pubblica, ovvero nel D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016, aggiornato di recente dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197.

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2016, n. 175

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) «amministrazioni pubbliche»: le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale;

DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. ((Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI)).

Art. 3, comma 1, del Testo Unico partecipazioni pubbliche

dispone che le Pubbliche Amministrazioni possano essere titolari di partecipazioni **solo in società per azioni o in società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.**

Tale previsione non vieta tassativamente una partecipazione pubblica in altre associazioni di diritto privato come quelle non riconosciute, ma tale partecipazione potrebbe di fatto creare maggiori problematiche, per esempio, in termini di responsabilità personale dei soci o amministratori di società e, dunque, di riflesse responsabilità in capo agli amministratori pubblici.

Art. 5 del D.Lgs. 175/2016 (TUSP – Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica)

Oneri di motivazione analitica

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Art. 5 del D.Lgs. 175/2016 (TUSP – Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica)

3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, **con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.** Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo

Cons. St., sez. VI, 23 marzo 2016, n. 1201; Cons. St., sez. IV, 12 aprile 2021, n. 2983; Cons. St., sez. IV, 28 marzo 2022, n. 2242

La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di definire la produzione di energia da fonti rinnovabili come attività d'interesse pubblico

Le CER possono, peraltro, svolgere una finalità pubblica, purché la motivazione dimostri “che si tratta di attività di produzione e fornitura di un bene (nel caso di specie, l’energia elettrica) che, in relazione al territorio di riferimento, non sarebbe svolta dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbe espletata a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, e che il Comune, nell'ambito delle competenze attribuite dalla legge (cfr. art. 3 e 13 del D. lgs. n. 267 del 2000), assume come necessaria per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento” (cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 201/2017/PAR).”

IL CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI

I parametri del controllo affidato alla Corte dei Conti, elencati dal legislatore, consistono nella verifica della conformità dell'atto deliberativo a quanto disposto dagli artt. 3, 4, 5, 7 e 8 TUSP, con particolare riguardo:

- alla riconduzione della partecipazione ad una fra le tipologie previste;
- alla compatibilità con le finalità istituzionali dell'ente;
- alla convenienza economica e della sostenibilità finanziaria;
- al rispetto ai principi di efficienza, efficacia ed economicità;
- all'osservanza della normativa euro-unitaria in materia di aiuti di Stato.

Il rispetto di detti parametri deve essere rapportato all'onere motivazionale che incombe sull'Amministrazione che intende costituire una nuova società o acquisire partecipazioni in una società già costituita

IL CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI

Siffatto onere motivazionale non è assolto quando l'atto deliberativo contenga mere ripetizioni del dato legale o affermazioni apodittiche mentre l'obbligo della motivazione può essere considerato compiuto anche qualora essa sia sintetica, purché capace di disvelare l'iter logico e procedimentale attraverso il quale si è proceduto all'inquadramento della fattispecie nell'ipotesi astratta considerata dalla legge (cfr. le richiamate SRC Lombardia n. 161/2022/PAR e n. 6/2025/PASP).

LA PARTECIPAZIONE DELLE CAMERE DI COMMERCIO ALLE CER: LA POSIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Per quel che riguarda, in particolare, le CCIAA, le Sezioni riunite hanno sottolineato come la partecipazione in consorzi, anche in forma societaria, è prevista dalla stessa disciplina di settore dettata dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580 (“Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”) che, all’art. 2 “Compiti e funzioni”, comma 4, come modificato dall’art. 1, co. 1, n. 5, d.lgs. 25 novembre 2016, n. 219, dispone che “per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società” (11/SSRRCO/QMIG/2024).

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA n. 22 del 2025

Partecipazione di un Comune ad una CER cooperativa a.r.l.

Le partecipazioni (dirette e indirette) in organismi societari da parte degli enti pubblici sono assoggettate, secondo quanto previsto dall'art. 4 del TUSP e dall'art. 1 della l.p. n. 12/2007, a un doppio vincolo:

- a) generale di scopo, consistente nello svolgimento di attività di produzione di beni e servizi “strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali”;
- b) di attività, dovendo la società svolgere una delle attività prescritte

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA n. 22 del 2025

La produzione di “energia da fonti rinnovabili” è espressamente elencata dal legislatore statale tra le attività consentite ad una amministrazione pubblica (art. 4, c. 2 lett. d) TUSP).

La magistratura contabile ha precisato che le CER possono svolgere una finalità pubblica, purché la motivazione dimostri “che si tratta di attività di produzione e fornitura di un bene ... che, **in relazione al territorio di riferimento, non sarebbe svolta dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbe espletata a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, e che il Comune, nell'ambito delle competenze attribuite dalla legge (cfr. art. 3 e 13 del D. lgs. n. 267 del 2000), assume come necessaria per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento”** (cfr. SRC Lombardia, n. 201/2017/PAR, SRC Friuli-Venezia Giulia, n. 23/2024/PASP e la citata SRC Bolzano n. 4/2025).

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA n. 22 del 2025

Con la costituzione della CER una comunità locale, dotandosi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, può produrre, consumare, immagazzinare e condividere energia rinnovabile, generando benefici ambientali, economici e sociali per il territorio ed innescando così processi di crescita e di sviluppo economico e culturale.

I ricavi derivanti dalla condivisione di energia possono contribuire a ridurre i costi dell'approvvigionamento energetico ed essere altresì impiegati per finalità sociali o ambientali nell'ambito della comunità locale di riferimento (cfr. SRC Sicilia n. 10/2025/PASP).



UNIONCAMERE
EMILIA-ROMAGNA






CAMERE DI COMMERCIO
DELL'EMILIA-ROMAGNA



COMUNITÀ
ENERGETICHE
RINNOVABILI

GRAZIE

Avv. Samantha Battiston
info@studiobattiston.eu



UNIONCAMERE



DINTEC
CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE
TECNOLOGICA